

1ª TORNATA DEL 16 LUGLIO

quali debbono accettare il reddito degli stabilimenti industriali dovranno fare una certa parte all'industriale allorquando egli dirà: una parte del profitto io lo intendo sottratto per consacrarlo a riparazioni.

Io credo che lo stesso onorevole Ginori-Lisci riconoscerà che, allorquando in uno stabilimento vi ha un guadagno, supponiamo, di 100,000 lire, e che si crede bene di consumare queste 100,000 lire nel raddobramento, non si potrà negare che veramente si è fatto un guadagno di 100,000 lire, e che, invece di dare a questo guadagno un'altra destinazione, per esempio, quella di comperare rendita pubblica, di fare dei prestiti, si è creduto bene di dargli questa particolare destinazione. Ed in questo caso pare a me fuori di dubbio che questo profitto debba essere colto come ogni altra specie di reddito.

Io penso poi, ripeto, che la soluzione di questa questione sia ben difficile, e debba essere rimessa al buon criterio delle Commissioni locali, e che sia pressochè impossibile determinarla *a priori*.

GINORI-LISCI. Ho raggiunto il mio scopo, in quanto che la mia domanda e la risposta dell'onorevole Sella serviranno, io credo, di norma alle Commissioni le quali dovranno giudicare di questa materia.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavallini avrebbe fatto due lievi modificazioni di locuzione a questo articolo 15.

Dov'è detto: *per la classe dei redditi industriali*, egli proporrebbe di abolire le parole *per la classe*, e di dire: *per i redditi industriali*.

E successivamente, dove è detto: *Non potranno far parte di tali spese*, egli proporrebbe un'altra locuzione: *Non saranno compresi nelle spese di produzione: 1° l'interesse, ecc. ecc.*

La Commissione accetta questa redazione.

Metto dunque ai voti l'articolo sino al numero 3°, che è riservato all'emendamento Minervini.

Ne do lettura:

« Pei redditi industriali si terrà conto, in deduzione, delle spese inerenti alla produzione, come il consumo di materie grezze e strumenti, le mercedi degli operai, il fitto dei locali, le commissioni di vendita e simili.

« Non saranno compresi nelle spese di produzione:

« 1° L'interesse dei capitali impiegati nell'esercizio, sieno propri dell'esercente, o tolti ad imprestito;

« 2° Il compenso per l'opera del contribuente, di sua moglie, e di quei suoi figli che fossero occupati nell'esercizio ed al cui mantenimento è obbligato per legge, quando coabitano col padre. »

Chi approva la primà parte dell'articolo con questi due numeri è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Or viene l'emendamento Minervini al numero 3.

Il numero 3 dice:

« La spesa per l'abitazione del contribuente e della sua famiglia. »

L'onorevole Minervini sostituirebbe invece a questo numero:

« 3° La spesa per l'abitazione del contribuente e della

sua famiglia, ma per i contribuenti che avessero un reddito tassabile di mille lire in su. »

Prego la Commissione di dare il suo avviso sopra questa proposta.

SELLA. Io credo che questa questione sia bene trattarla allorquando si stabilirà il *minimum* della rendita tassabile.

È evidente che l'abitazione è una parte del reddito come un'altra. Io non so come si potrebbe adesso voler considerare specialmente l'abitazione. La spesa dell'abitazione è come un'altra, anzi in certi luoghi potrebbe dirsi meno necessaria di alcune altre. (*Sì ride*)

Vi sono dei luoghi dove credo che in fin dei conti non si corre pericolo di vita dormendo anche una notte al lume delle stelle.

Io pregherei l'onorevole Minervini di volersi riservare all'articolo in cui si parla del minimo della rendita tassabile.

MINERVINI. Mi basta per ora questa dichiarazione, e frattanto mi riservo all'articolo indicato.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti il numero 3 dell'articolo 15.

(È approvato).

Pongo ai voti l'approvazione dell'intero articolo 15.

(È approvato).

« Art. 16. Nel reddito delle società anonime ed in accomandita per azione, compresevi le società di assicurazione, mutue od a premio fisso, saranno computate indistintamente tutte le somme ripartite sotto qualsiasi titolo fra i soci e quelle portate in aumento del capitale o del fondo di riserva ed ammortizzazione, od altrimenti impiegate anche in estinzione dei debiti. »

(È approvato).

« Art. 17. Le società in nome collettivo saranno considerate come unico contribuente, salvo per il pagamento la solidarietà degli individui che le compongono, e salvo per ciascuno di essi l'obbligo di contribuire in ragione di altri redditi che possiedano a parte dell'interesse sociale. »

(È approvato).

« Art. 18. Saranno compresi nel reddito, e si dovrà tenerne conto nella dichiarazione, gli assegni ed emolumenti che il contribuente goda in viveri, alloggio o qualsivoglia altra specie, quando non sieno soggetti ad altre contribuzioni dirette e non ricadano nelle eccezioni previste all'articolo 7 della presente legge. »

PASINI, relatore. Bisogna dire: articolo 8°.

SELLA. Si correggeranno poi tutti gli articoli.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini ha facoltà di parlare.

MICHELINI. Intendo proporre un emendamento assai radicale, sul quale chiamo l'attenzione della Commissione e della Camera intera. Ne darò lettura, chè così più facilmente si comprenderà il mio concetto.

A vece dell'articolo 18 del Ministero e della Commissione propongo il seguente:

« Saranno considerati come produttori rendita tutti